

ON. TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO – ROMA

Ricorso ex art. 40 c.p.a.
con contestuale istanza cautelare collegiale ex art. 55 c.p.a.
e con istanza di notificazione per pubblici proclami ex art. 41 c.p.a.

Per **DI STEFANO Stefania** (C.F. DSTSFN87A67D708Q), nata a Formia (LT) il 27.01.1987 e res.te in Castelforte (LT) alla via Carducci n. 21, rappresentata e difesa dall'**Avv. Maria Rosaria Altieri** (C.F. LTRMRS74A55I234E), giusta procura su foglio separato, da considerarsi, ex art. 83, comma 3, c.p.c., in calce al presente atto, con domicilio eletto nello studio del nominato procuratore in Formia (LT), via Rubino n. 38, fax 0771 324437, e domicilio digitale all'indirizzo pec avv.mrosariaaltieri@avvpec.it

- *ricorrente*

CONTRO

- 1) Ministero dell'Istruzione e del Merito** (C.F. 80185250588), in persona del Ministro p.t., con sede in V.le Trastevere n. 76/A, 00153 Roma;
- 2) Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio** (C.F. 97248840585), in persona del Dirigente p.t., con sede in V.le Giorgio Ribotta n. 41, 00144 Roma;
- 3) Commissione Giudicatrice del concorso** indetto con Decreto Direttoriale n. 2575 del 6 dicembre 2023 per la classe di concorso A028 Matematica e Scienze nella scuola secondaria di I grado, Regione Lazio, in persona del Presidente p.t.;
- 4) Ministero dell'Economia e delle Finanze** (C.F. 80415740580), in persona del Ministro p.t., con sede in Via XX Settembre n. 97, 00187 Roma;
- 5) Ministero per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR - Struttura di Missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza**, in persona del Ministro p.t., con sede in Largo Chigi, 19, 00187 Roma,

tutti rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80018710758),
via dei Portoghesi n. 12, 00186 Roma, pec Registro PP.AA.
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;

- *resistenti*

E NEI CONFRONTI DI

Prof. **Pece Rolando** (C.F. PCERND92M02G596N) nato a Piedimonte Matese (CE) il 02.08.1992,

nonché, quali controinteressati, tutti i docenti inseriti nella graduatoria di merito dei vincitori della procedura concorsuale indetta con Decreto Direttoriale n. 2575 del 6 dicembre 2023 per la classe di concorso A028 Matematica e Scienze nella scuola secondaria di I grado, Regione Lazio, approvata con D.D.G. n. 270 del 07.03.2025 dell'USR Lazio, con cui è stata integrata a seguito di rinunce dei candidati individuati come vincitori, la graduatoria di merito approvata con D.D.G. n. 2391 del 26.11.2024, come rettificata e integrata dal D.D.G. n. 2574 del 17.12.2024;

- *controinteressati*

PER L'ANNULLAMENTO

PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA

1) del provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, con il quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito, USR. Lazio, ha **omesso di valutare i titoli** di cui ai punti A.1.1, B.4.13, B.4.14 e C.1 della Tabella B allegata al D.M. n. 205/2023, posseduti e dichiarati dalla ricorrente nella domanda telematica di partecipazione al concorso;

2) del **D.D.G. n. 270 del 07.03.2025 dell'USR Lazio** (all.to 1) di approvazione delle graduatorie di merito dei vincitori della procedura concorsuale indetta con Decreto Direttoriale n. 2575 del 6 dicembre 2023 per la classe di concorso A028 Matematica e Scienze nella scuola secondaria di I grado, Regione Lazio, nella parte in cui non contempla il nominativo dell'odierna ricorrente;

3) ove occorra e per quanto di ragione, del **D.D.G. n. 2391 del 26.11.2024 dell'USR Lazio** (all.to 2) di approvazione della graduatoria di merito dei vincitori della procedura concorsuale indetta con Decreto Dipartimentale n. 2575 del 6 dicembre 2023 per la classe di concorso A028 Matematica e Scienze, per la Regione Lazio;

4) ove occorra e per quanto di ragione, del **D.D.G. n. 2574 del 17.12.2024 dell'USR Lazio** (all.to 3) di rettifica e integrazione a seguito di rinunce dei candidati della graduatoria di merito dei vincitori della procedura concorsuale indetta con Decreto Dipartimentale n. 2575

del 6 dicembre 2023 per la classe di concorso A028 Matematica e Scienze, per la Regione Lazio;

5) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, nonché di ogni altro atto e/o provvedimento allo stato sconosciuto comunque lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente, avverso il quale si formula espressa riserva di motivi aggiunti.

PER LA DECLARATORIA, ANCHE IN VIA CAUTELARE

del diritto della ricorrente alla valutazione dei titoli di accesso, culturali e di servizio nella procedura concorsuale indetta con Decreto Direttoriale n. 2575 del 6 dicembre 2023, nella misura di 23,50 punti per titoli, e così per complessivi punti 206,00, ed al conseguente inserimento nella graduatoria di merito dei vincitori approvata con D.D.G. n. 270 del 07.03.2025 dell'USR Lazio, per la classe di concorso A028 Matematica e Scienze, Regione Lazio, nonché per la condanna delle Amministrazioni convenute, ciascuna per quanto di propria competenza, all'adozione dei consequenziali provvedimenti.

IN FATTO

La ricorrente, in possesso del necessario titolo di studio, ossia la Laurea Magistrale in Biologia, conseguita il 21.05.2014 presso l'Università degli Studi di Napoli "Federico II" con voto 110/110, ha presentato domanda di partecipazione al concorso per titoli ed esami per il reclutamento di personale docente della scuola secondaria, classe di concorso A028 Matematica e Scienze, per la Regione Lazio, bandito con D.D.G. MIM n. 2575 del 06.12.2023 (all.to 4) e disciplinato dal Regolamento di cui al D.M. MIM n. 205 del 26 ottobre 2023 (all.to 5).

Il Bando di concorso all'art. 4, comma 1, ha previsto i seguenti requisiti di ammissione: "1. *Sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto per i posti comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado i candidati in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, congiuntamente, dei seguenti titoli:*
i. laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, diploma AFAM di II livello, o titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;

ii. abilitazione all'insegnamento per la specifica classe di concorso o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente".

Le prove concorsuali sono disciplinate dall'art. 5, comma 1, del Bando il quale dispone che *“Il concorso si articola nella prova scritta di cui all'articolo 6, nella prova orale di cui all'articolo 7 e nella successiva valutazione dei titoli”*.

Quanto alla prova scritta, il successivo l'art. 6, comma 1, recita che *“1. I candidati che abbiano presentato istanza di partecipazione al concorso secondo le modalità, i termini e nel rispetto dei requisiti di cui ai bandi previsti dall'articolo 13 e abbiano superato l'eventuale prova preselettiva sono ammessi a sostenere una prova scritta computer-based, valida per tutte le tipologie di posto per le quali il candidato partecipa”*.

Quanto alla prova orale, l'art. 7, comma 1, del Bando stabilisce che *“1. I candidati che, ai sensi del successivo articolo 8, comma 2, hanno superato la prova di cui all'articolo 6, sono ammessi a sostenere la prova orale”*.

Il successivo art. 8 del Bando, rubricato *“Valutazione delle prove e dei titoli”* dispone che *“1. Le commissioni giudicatrici dispongono di duecentocinquanta punti, di cui cento per la prova scritta, cento per la prova orale e cinquanta per i titoli.*

2. La commissione assegna alla prova scritta di cui all'articolo 6 un punteggio massimo di 100 punti. La prova è superata dai candidati che conseguano il punteggio complessivo non inferiore a 70 punti.

3. La commissione assegna alla prova orale di cui all'articolo 7 un punteggio massimo complessivo di 100 punti, sulla base dei quadri di riferimento per la valutazione della prova orale predisposti dalla commissione nazionale di cui all'articolo 9, comma 4. La prova è superata dai candidati che conseguono un punteggio non inferiore a 70 punti.

4. Nei casi in cui l'Allegato A di cui all'articolo 10 preveda lo svolgimento della prova pratica nell'ambito della prova orale [vi rientra anche la classe di concorso A028, ndr], la commissione ha a disposizione 100 punti per la prova pratica e 100 punti per il colloquio da condursi ai sensi dell'articolo 7. Il voto della prova orale è dato dalla media aritmetica delle rispettive valutazioni. Superano la prova orale i candidati che conseguono un punteggio complessivo minimo di 70 punti su 100.

5. La commissione assegna ai titoli accademici, scientifici, professionali di cui all'articolo 11 un punteggio massimo complessivo di 50 punti”.

In particolare, quanto alla valutazione dei titoli (di accesso, culturali e di servizio), l'art. 11 del Regolamento, rubricato *“Titoli valutabili e relativo punteggio”*, dispone che “

L'Allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto, identifica i titoli valutabili nei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola

secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno, e la ripartizione dei relativi punteggi”.

Così come disposto dall’art. 12, comma 1, del Regolamento la procedura concorsuale in parola ha previsto la costituzione di una graduatoria regionale di merito costituita unicamente dai vincitori, ossia da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti previsti dal bando di concorso. Eventuali scorrimenti avrebbero dovuto essere disposti unicamente in caso di rinunce all’immissione in ruolo, successivamente intervenute da parte dei vincitori, con i candidati che avrebbero raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali. Dunque, non è stata prevista la costituzione di una graduatoria degli idonei non vincitori.

Tuttavia, il [D.L. n. 45 del 07.04.2025](#) (cd. Decreto Scuola), attualmente in corso di conversione in Parlamento, all’art. 2, comma 1, prevede che le graduatorie saranno integrate per un triennio con i candidati idonei che hanno superato la prova orale con il punteggio minimo, in misura non superiore al 30% dei posti messi a concorso e che detti elenchi saranno utilizzati per coprire i posti rimasti vacanti dopo le immissioni in ruolo ordinarie, nel rispetto dei limiti annuali di assunzione.

In data 04.01.2024 la ricorrente inoltrava, attraverso la pagina web del Portale Unico del Reclutamento (costituito ai sensi dell’[art. 35 ter del D.Lgs. n. 165/2001](#)), rituale domanda di partecipazione alla procedura concorsuale per la classe di concorso A028 Matematica e Scienze (all.to 6) (non ci si sofferma sull’altra classe di concorso per cui la ricorrente ha chiesto di partecipare, ossia l’A050 Scienze naturali, chimiche e biologiche, in quanto non oggetto del presente ricorso), dichiarando:

a pag. 2, il titolo di accesso costituito dalla Laurea Magistrale in Biologia, conseguita il 21.05.2014 presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, con voto 110/110 (corrispondente a 100/100) (all.to 7):

TITOLI DI ACCESSO

A028: MATEMATICA E SCIENZE					
Tipologia di titolo di accesso	Titolo di Studio				
Tipo titolo di studio	Laurea nuovo ordinamento magistrale				
Titolo di studio	LM-6 - MAGISTRALE IN BIOLOGIA				
Votazione	110,00	Base votazione	110	Votazione in centesimi	100
Data conseguimento	21/05/2014				
Luogo del conseguimento del titolo	Napoli - Università degli studi "Federico II"				
Titoli congiunti					

a pagg. 6, 7 e 8 i titoli di servizio consistenti in tre anni di servizio specifico, in quanto svolti nella specifica classe di concorso A028 (all.to 8):

Titolo di Servizio valido ai fini dell'accesso			
Anno scolastico	2020/21		
Tipo di servizio	ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI		
Classe di concorso	A028: MATEMATICA E SCIENZE		
Servizio prestato in scuole statali italiane all'estero	No	Servizio di ruolo	No
Servizio prestato nei percorsi di istruzione in altri Paesi UE	No		
Periodo del servizio dal	25/09/2020	Periodo del servizio al	31/08/2021
Istituzione scolastica o educativa			
Denominazione	IC PLINIO IL VECCHIO		
Provincia	LATINA	Comune	CISTERNA DI LATINA

Titolo di Servizio valido ai fini dell'accesso			
Anno scolastico	2021/22		
Tipo di servizio	ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI		
Classe di concorso	A028: MATEMATICA E SCIENZE		
Servizio prestato in scuole statali italiane all'estero	No	Servizio di ruolo	No
Servizio prestato nei percorsi di istruzione in altri Paesi UE	No		
Periodo del servizio dal	01/09/2021	Periodo del servizio al	31/08/2022
Istituzione scolastica o educativa			
Denominazione	IC AMANTE		
Provincia	LATINA	Comune	FONDI

Titolo di Servizio valido ai fini dell'accesso			
Anno scolastico	2022/23		
Tipo di servizio	ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI		
Classe di concorso	A028: MATEMATICA E SCIENZE		
Servizio prestato in scuole statali italiane all'estero	No	Servizio di ruolo	No
Servizio prestato nei percorsi di istruzione in altri Paesi UE	No		
Periodo del servizio dal	02/09/2022	Periodo del servizio al	30/06/2023
Istituzione scolastica o educativa			
Denominazione	IC PLINIO IL VECCHIO		
Provincia	LATINA	Comune	CISTERNA DI LATINA

a pag. 9, quale ulteriore titolo valutabile, la certificazione di lingua inglese di livello C1, conseguita il 23/05/2017 presso l'Ente "Anglia" (all.to 9):

ALTRI TITOLI VALUTABILI

B.4.12: Certificazioni linguistiche di livello almeno C1 in lingua straniera conseguite ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 marzo 2012, prot. 3889, pubblicato sulla G.U. n. 79 del 3 marzo 2012 esclusivamente presso gli Enti ricompresi nell'elenco degli Enti certificatori riconosciuti dal MIUR ai sensi del predetto decreto	
Descrizione certificazione	QCER C1
Lingua	INGLESE
Livello	C1
Data conseguimento del titolo	23/05/2017
Ente certificatore e luogo del conseguimento	ANGLIA

e a pag. 10, quale ulteriore titolo valutabile, il Master di I Livello in “Pedagogia e scuola, la professione docente per la scuola che cambia”, corrispondente a 60 CFU e con esame finale, conseguito il 31.05.2018 (all.to 10):

B.4.13.2: Master universitario di I livello o II livello, corrispondente a 60 CFU con esame finale			
Descrizione master	MASTER DI I LIVELLO IN PEDAGOGIA E SCUOLA, LA PROFESSIONE DOCENTE PER LA SCUOLA CHE CAMBIA - DOC		
Anno accademico del conseguimento	2017/18	Data del conseguimento	31/05/2018
Area del conseguimento	Formazione degli insegnanti		
Istituzione e luogo del conseguimento	ICOTEA		

Occorre precisare che, ai sensi dell'art. 10, comma 5, lett. n) e o), del Bando tutti i titoli valutabili, ossia i titoli di accesso, culturali e di servizio, dovevano essere semplicemente autodichiarati, senza allegare alcuna certificazione o documentazione comprovante il possesso dei titoli stessi.

In data 14.03.2024 la ricorrente sosteneva la prova scritta (unica per tutte le procedure concorsuali, così come previsto dall'art. 6 del Bando), superandola brillantemente con il voto di 92/100 (all.to 11).

In data 02.07.2024 la Prof.ssa Di Stefano sosteneva la prova pratica, riportando la votazione di 87/100, mentre il successivo 27 luglio sosteneva la prova orale riportando la votazione di 94/100. Poiché ai sensi dell'art. 7, comma 4, del Bando “*Nei casi in cui l'Allegato A di cui all'articolo 10 preveda lo svolgimento della prova pratica nell'ambito della prova orale [vi rientra anche la classe di concorso A028, ndr], la commissione ha a disposizione 100 punti per la prova pratica e 100 punti per il colloquio da condursi ai sensi dell'articolo 7. Il voto della prova orale è dato dalla media aritmetica delle rispettive valutazioni*”, il voto finale per la prova orale conseguito dalla ricorrente è stato pari a 90,50/100 (all.to 12).

Conseguentemente, nella procedura concorsuale relativa alla classe di concorso A028 il punteggio complessivo da attribuire alla ricorrente avrebbe dovuto essere pari a 206,00, secondo la seguente specifica (di cui si dirà meglio più avanti):

- Prova scritta: 92/100
- Prova orale: 90,5/100
- Titolo di accesso: 12,50 (Tab. B allegata al D.M. n. 205/2023, sez. A.1.1)
- Titoli di servizio: 6 (Tab. B allegata al D.M. n. 205/2023, sez. B.4.12)
- Master: 1,25 (Tab. B allegata al D.M. 205/2023, sez. B.4.12);
- Certificazione linguistica C1: 3,75 (Tab. B allegata al D.M. n. 205/2023, sez. C.1).

La ricorrente, inoltre, è titolare del titolo di preferenza “maggior numero di figli a carico” (n. 2 figli) (indicato a pag. 11 della domanda) di cui all'[art. 5, comma 4, del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487](#) che, ai sensi dell’art. 9, comma 2, del Bando, come tutte le preferenze, si applica “a parità di punteggio complessivo”.

Ulteriormente, la ricorrente, avendo maturato 3 anni di servizio sulla specifica nella classe di concorso A028, possiede anche il requisito per rientrare nella quota di riserva prevista dall’art. 13, comma 9, del Regolamento, a mente del quale “*I bandi prevedono una riserva di posti, pari al 30 per cento per ciascuna regione, classe di concorso e tipologia di posto, in favore di coloro che hanno svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei dieci anni precedenti, valutati ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124*”.

In data 26.11.2024, con D.D.G. n. 2391, l’USR Lazio pubblicava la Graduatoria di Merito definitiva dei vincitori della procedura concorsuale indetta con Decreto Dipartimentale 2575 del 6 dicembre 2023 per la classe di concorso A028 Matematica e scienze, per la Regione Lazio, in cui non risultava il nominativo dell’odierna ricorrente e ciò in quanto venivano individuati come vincitori tutti candidati con punteggio superiore alla Prof.ssa Di Stefano. Infatti, l’ultimo nominato era la Prof.ssa Fanelli Angelica, con punti 211,25.

Analogamente, in occasione della pubblicazione del D.D.G. n. 2574 del 17.12.2024, con cui l’USR Lazio, in conseguenza delle n. 40 rinunce pervenute in esito alle proposte di nomina in ruolo di cui al D.D.G. n. 2391 del 26.11.2024, procedeva all’integrazione della graduatoria di merito della classe di concorso A028 per la Regione Lazio, con i 40 candidati sostituiti vincitori individuati dal sistema informativo, non era contemplato il nominativo della Prof.ssa Di Stefano in quanto tutti i candidati individuati, privi di precedenza e riserve, avevano

punteggio superiore alla ricorrente. Invero, l'ultimo nominato, privo di titoli di precedenza e riserva, è stato la Prof.ssa Serra Clara, con punti 206,75.

In data 07.03.2025, con D.D.G. n. 270, l'U.S.R. Lazio, in conseguenza di altre n. 11 rinunce sulla classe di concorso A028, pubblicava un'ulteriore integrazione della graduatoria di merito con n. 11 candidati. Ebbene, in occasione di questa ultima integrazione, la ricorrente, il cui punteggio finale per questa procedura concorsuale, si ribadisce, avrebbe dovuto essere 206,00 punti, si avvedeva di essere stata totalmente pretermessa dall'elenco dei vincitori.

Invero, l'ultimo nominato vincitore, privo di precedenze e riserve (che come la Prof.ssa Di Stefano, aveva titoli di preferenza - che si è detto operano solo a parità di punteggio complessivo - e concorreva anche per quota di riserva prevista dall'art. 13, comma 9, del Regolamento), era la Prof.ssa Miele Annalisa con punteggio inferiore alla ricorrente, ossia punti 205,50.

Pertanto anche l'ultimo nominato vincitore, privo di precedenze, riserve, preferenze e dei requisiti per rientrare nella quota di riserva prevista dall'art. 13, comma 9, del Regolamento, la Prof.ssa Citti Arianna, ha un punteggio inferiore alla ricorrente, risultando avere 205,75 punti.

La Prof.ssa Di Stefano, quindi, si premuniva di andare a consultare immediatamente la propria posizione personale sul Portale Unico del Reclutamento al fine di verificare il proprio punteggio e, del tutto inopinatamente, si avvedeva del fatto che le erano stati **attribuiti 0 punti per titoli** e che risultava unicamente il voto della prova scritta (92/100) e della prova orale (90,50/100):

Piattaforma Concorsi e Procedure Selettive

STEFANIA DI STEFANO

ISTANZE

GRADUATORIE

GRADUATORIA PROCEDURA CONCORSUALE A028

A028 - MATEMATICA E SCIENZE

Regione di destinazione domanda

LAZIO

Regione competente procedura concorsuale

LAZIO

Dettaglio graduatoria

Punteggio prova orale

90.50

Punteggio titoli

0.00

Punteggio totale

182.50

Posizione in graduatoria

ELENCO NON GRADUATO

SU

In sostanza, in maniera del tutto incomprensibile, i titoli di accesso (Laurea), culturali (Master e Certificazione linguistica C1) e di servizio (3 anni di servizio specifico), posseduti e ritualmente dichiarati dalla ricorrente nella domanda di partecipazione al concorso non erano stati valutati.

Orbene, se l'Amministrazione avesse agito correttamente, alla ricorrente sarebbe spettato il punteggio complessivo di 206,00 punti (92 per la prova scritta, 90,5 per la prova orale, 12,50 per titolo di accesso, 1,25 per Master, 3,75 per Certificazione linguistica C1 e 6 per servizio) che le avrebbe consentito l'inclusione nella graduatoria dei vincitori approvata con D.D.G. n. 270 del 07.03.2025 dal Direttore dell'USR Lazio, di rettifica ed integrazione della graduatoria approvata con D.D.G. n. 2391 del 26.11.2024, come rettificata dalla graduatoria approvata con D.D.G. n. 2574 del 17.12.2024 dell'USR Lazio, atteso che l'ultimo dei vincitori inseriti in quest'ultima graduatoria (privo di precedenze e riserve) possedeva un punteggio inferiore alla Prof.ssa Di Stefano.

Al fine di comprendere le ragioni della propria esclusione e, soprattutto, le ragioni dell'omessa valutazione dei titoli, la ricorrente, per il tramite della scrivente difesa, inoltrava all'USR Lazio rituale istanza di accesso agli atti (all.to 13) *“mediante estrazione di copia dei tutti gli atti valutativi, nessuno escluso, relativi alla valutazione delle prove concorsuali ed alla valutazione dei titoli della candidata DI STEFANO STEFANIA, effettuati dalla commissione giudicatrice del concorso per la scuola secondaria di primo grado, classe di concorso A028, bandito con D.D.G. n. 2575/2023 per la Regione Lazio”.*

Ebbene, nonostante l'immediata protocollazione della domanda (all.to 14), l'istanza veniva dall'Amministrazione totalmente ignorata.

Vale la pena precisare che non è il primo caso in cui in cui il Ministero, per la procedura concorsuale di cui si discute, ha totalmente omesso la valutazione dei titoli. Invero, in un altro caso del tutto identico patrocinato da questa difesa, conclusosi con la recente sentenza n. 3833 del 20.02.2025, lo stesso Ministero, prima della celebrazione dell'udienza fissata per la discussione dell'istanza cautelare, ha ammesso il proprio errore rettificando la graduatoria dei vincitori con l'inclusione della ricorrente e provvedendo alla sua immediata immissione ruolo.

Stante la palese illegittimità dei provvedimenti impugnati, la Prof.ssa Di Stefano Stefania ricorre innanzi a Codesto Ecc.mo Tribunale chiedendone l'annullamento e/o la riforma, previa sospensione degli atti gravati, per i seguenti motivi in

DIRITTO

A) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE E DEGLI ARTT. 4, 8, 11 E 12 DEL D.M. N. 205 DEL 26.10.2023. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 5, 8 E 9 DEL D.D.G. N. 2575 DEL 06.12.2023. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA TAB. B. ALLEGATA AL D.M. N. 205/2023. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.P.R. N. 487/1994. ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI ISTRUTTORIA. ECCESSO DI POTERE PER OMISSIONE ED ERRORE. IRRAGIONEVOLEZZA ED ILLOGICITA'. OBBLIGO A PROVVEDERE. CARENZA DI MOTIVAZIONE. INGIUSTIZIA GRAVE E MANIFESTA. ARBITRARIETÀ. ILLOGICITÀ MANIFESTA ED IRRAZIONALITÀ. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL MERITO E DEL BUON ANDAMENTO DELLA P.A.. CONTRADDITTORIETÀ'.

L'illegittimità della condotta dell'Amministrazione resistente è palese ed evidente in quanto del tutto immotivatamente ed irragionevolmente non ha valutato i titoli posseduti e ritualmente dichiarati dalla ricorrente nella domanda telematica di partecipazione al concorso, oltre a non aver concesso, del tutto inspiegabilmente, l'ostensione degli atti richiesti con l'istanza di accesso agli atti difensivo.

Invero, come si è ampiamente dato conto nelle superiori premesse in fatto, all'atto della compilazione della domanda telematica la ricorrente ha dichiarato:

- a pag. 2 la Laurea Magistrale in Biologia, conseguita il 21.05.2014 presso l'Università degli Studi di Napoli "Federico II", con voto 110/110;
- a pag. 9, quale ulteriore titolo accademico e scientifico valutabile, la certificazione di lingua inglese di livello C1 conseguita il 23/05/2017 presso l'Ente "Anglia";
- a pag. 10, quale ulteriore titolo accademico e scientifico valutabile, il Master di I Livello in "Pedagogia e scuola, la professione docente per la scuola che cambia", corrispondente a 60 CFU e con esame finale, conseguito il 31.05.2018;
- a pag. 6, 7 e 8 i titoli di servizio consistenti in tre annualità di servizio (aa.ss. 2020/21, 2021/22 e 2022/23), prestato nella specifica classe di concorso A028, pienamente valutabili ai sensi dell'[art. 11, comma 14 della legge n. 124/1999](#).

Quanto al titolo di accesso, la Tab. B (all.to 15) allegata al D.M. n. 205/2023, contenente la valutazione dei titoli del concorso in parola, nella sezione A.1, detta i criteri per l'attribuzione del "*Punteggio per il titolo di accesso alla procedura concorsuale a cattedre per la scuola secondaria di I e II grado per i posti comuni*".

In particolare, nella sezione A.1.1, ai fini dell'attribuzione del punteggio per il voto conseguito al titolo di accesso (nel caso di specie la Laurea in Biologia), è riportata la seguente tabella di valutazione:

A.1.1	<p>Diploma di laurea di vecchio ordinamento, laurea specialistica, laurea magistrale, diploma accademico di vecchio ordinamento o diploma accademico di secondo livello che costituisce titolo di accesso alla specifica classe di concorso (valido come titolo di accesso purché integrato dai 24 CFU/CFA ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c); abilitazione specifica o titolo di abilitazione specifico conseguito all'estero riconosciuto ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (sulla base del punteggio conseguito)</p> <p>I titoli di accesso il cui voto non è espresso in centesimi sono riportati a 100. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50. Qualora nel titolo non sia indicato il punteggio ovvero il giudizio finale non sia quantificabile in termini numerici, sono attribuiti punti 3,75</p>	<p>Punti</p> <p>Se $p \leq 75$: 0 punti</p> <p>se $p > 75$: $\frac{p-75}{2}$ punti</p> <p>arrotondati al secondo decimale dopo la virgola</p> <p>ove p è il voto del titolo di accesso espresso in centesimi</p>
-------	---	--

Sulla base della tabella sopra riportata, il punteggio di laurea deve essere rapportato su base 100, operazione che viene effettuata automaticamente dal sistema informatico all'atto della compilazione della domanda e che nel caso specifico dà come risultato 100. Al risultato va poi sottratto 75 e l'ulteriore risultato va successivamente diviso per 2.

Orbene, la Prof.ssa Di Stefano, ha dichiarato, quale voto di laurea 110/110, per cui, applicando la formula indicata nella tabella A.1.1, si ha la seguente proporzione: $100-75=25$; $25:2=12,50$.

Quindi alla ricorrente spettano innanzitutto **12,50** punti per il voto di laurea, quale titolo di accesso.

Quanto, poi, ai titoli culturali ulteriori rispetto al titolo di accesso, questi sono valutati nella sez. B della medesima Tabella B allegata al D.M. n. 205/2023, dedicata, appunto, al "Punteggio per i titoli accademici e scientifici" e, con riferimento al caso di cui si discute, va utilizzata la sez. B.4 che disciplina i "Titoli valutabili in ciascuna procedura concorsuale".

Si è detto (ed allegato) che la ricorrente ha dichiarato a pag. 9 del modulo di domanda di partecipazione al concorso *de quo* il possesso della Certificazione di lingua inglese di livello C1, il cui punteggio è indicato al punto B.4.12:

B.4.12	<p>Certificazioni linguistiche di livello almeno C1 in lingua straniera conseguite ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 marzo 2012, prot. 3889, pubblicato sulla G.U. n. 79 del 3 marzo 2012 esclusivamente presso gli Enti ricompresi nell'elenco degli Enti certificatori riconosciuti dal MIUR ai sensi del predetto decreto (viene valutato un solo titolo per ciascuna lingua straniera)</p>	<p>a. C1 Punti 3,75 b. C2 Punti 5</p>
--------	---	---

Dunque, alla ricorrente spettano ulteriori **3,75** punti per titoli culturali, ulteriori rispetto al titolo di accesso.

Inoltre, sempre con riferimento ai titoli culturali ulteriori al titolo di accesso, si è detto che la Prof.ssa Di Stefano ha dichiarato a pag. 10 della domanda il Master di I Livello in “Pedagogia e scuola, la professione docente per la scuola che cambia”, corrispondente a 60 CFU e con esame finale, conseguito il 31.05.2018, il cui punteggio è indicato al punto B.4.13:

B.4.13	Diploma di perfezionamento post diploma o post-laurea, master universitario di I o II livello, corrispondenti a 60 CFU e con esame finale, per un massimo di tre titoli, conseguiti in tre differenti anni accademici (per ogni titolo)	Punti 1,25
---------------	---	-------------------

Dunque, alla ricorrente spettano altri **1,25** punti per titoli culturali, ulteriori rispetto al titolo di accesso.

Quanto ai titoli di servizio, questi sono valutati nella sez. C della medesima Tabella B allegata al D.M. n. 205/2023, dedicata, appunto, ai “*Titoli di servizio*”. Si è detto che la ricorrente a pag. 6, 7 e 8 della domanda telematica di partecipazione al concorso, ha dichiarato tre annualità di servizio prestato sulla specifica classe di concorso A028:

- a.s. 2020/21: dal 25.09.2020 al 31.08.2021;
- a.s. 2021/22: dal 01.09.2021 al 31.08.2022;
- a.s. 2022/23: dal 02.09.2022 al 30.06.2023.

Questo servizio, pienamente riconoscibile ai sensi dell'[art. 11, comma 14 della legge n. 124/1999](#), in quanto, per ciascun anno scolastico, ha avuto “*la durata di almeno 180 giorni*”, è valutato ai sensi della sez. C1 dell’all.to B:

C.1	Servizio di insegnamento prestato sullo specifico posto o sulla specifica classe di concorso per cui si concorre, nelle scuole del sistema nazionale di istruzione nonché nell'ambito dei percorsi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, relativi al sistema di istruzione e formazione professionale, purché, nel caso dei predetti percorsi, il relativo servizio sia stato svolto per la tipologia di posto o gli insegnamenti riconducibili alla specifica classe di concorso. È altresì valutato il servizio prestato nelle forme di cui al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, nonché di cui al comma 4-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.	Punti 2 per ciascun anno di servizio
------------	---	--

Dunque, alla ricorrente spettano ulteriori **6** punti (2 punti x 3 anni) per titoli di servizio (l’a.s. 2019/20 prestato su posto di sostegno, dichiarato a pag. 5 della domanda, non è valutabile in

quanto, ai sensi dell'all.to B, Tab. C1, *“Il servizio prestato su posto comune non vale per la procedura sul Sostegno”*).

Alla luce delle valutazioni dei titoli come appena dettagliate, alla ricorrente, oltre ai punti conseguiti alla prova scritta (92/100) e alla prova orale (90,50/100), sarebbero spettati i seguenti ulteriori punti per titoli di accesso, culturali e di servizio nella graduatoria concorsuale per la classe di concorso A028:

SEZ. A.1.1	B.4.12	B.4.13	C.1	TOT.
12,50	3,75	1,25	6	23,50

Ebbene, la condotta della PA convenuta, che omette qualsiasi valutazione dei titoli posseduti dalla ricorrente e dichiarati nella domanda telematica di partecipazione al concorso, si pone in evidente contrasto con le disposizioni del Regolamento del concorso in parola D.M. n. 205 del 26.10.2023, oltre che del bando D.D.G.n. 2575 del 06.12.2023.

Invero, l'art. 4 del D.M. n. 205/2023, rubricato *“Articolazione del concorso”*, al comma 1 dispone che *“1. Il concorso si articola nella prova scritta di cui all'articolo 6, nella prova orale di cui all'articolo 7 e nella successiva valutazione dei titoli”*.

Il successivo art. 8, rubricato *“Valutazione delle prove e dei titoli”*, al comma 5 recita che *“La commissione assegna ai titoli accademici, culturali e professionali di cui all'articolo 11 un punteggio massimo complessivo di 50 punti”*.

L'art. 11, rubricato *“Titoli valutabili e relativo punteggio”*, poi, stabilisce che *“1. L'Allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto, identifica i titoli valutabili nei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria, su posto comune e di sostegno, e la ripartizione dei relativi punteggi”*.

Da ultimo, l'art. 12, con riferimento alla formazione delle *“Graduatorie di merito regionali”*, dispone che *“1. La commissione giudicatrice, a seguito degli esiti della prova scritta, della prova orale e della valutazione dei titoli, procede alla compilazione delle graduatorie di merito regionali distinte per tipologia di posto. La graduatoria dei vincitori, per ogni tipologia di posto, è compilata sulla base della somma dei punteggi riportati nelle prove di cui agli articoli 6 e 7 e nella valutazione dei titoli, effettuata per i soli candidati che abbiano superato tutte le prove previste. La predetta graduatoria è composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti previsti dal bando di concorso, fatta salva l'integrazione, nel limite dei posti banditi, della graduatoria nella misura delle eventuali rinunce all'immissione in*

ruolo successivamente intervenute, con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali”.

Analoghe disposizioni sono contenute nel Bando di concorso per la scuola secondaria, ossia il D.D.G. n. 2575 del 06.12.2023 il quale, invero, all’art. 5, rubricato “*Articolazione del concorso*”, dispone che “*1. Il concorso si articola nella prova scritta di cui all’articolo 6, nella prova orale di cui all’articolo 7 e nella successiva valutazione dei titoli*”.

Il successivo art. 8, rubricato “*Valutazione delle prove e dei titoli*”, al comma 5, recita che “*La commissione assegna ai titoli accademici, culturali e professionali di cui all’articolo 11 un punteggio massimo complessivo di 50 punti*”.

Da ultimo, l’art. 9 relativo alle “*Graduatorie di merito regionali*”, al comma 1, dispone che “*1. La commissione giudicatrice, a seguito degli esiti della prova scritta, della prova orale e della valutazione dei titoli, procede alla compilazione delle graduatorie di merito regionali distinte per classe di concorso e tipologia di posto. La graduatoria dei vincitori, per ogni classe di concorso e per il sostegno, è compilata sulla base della somma dei punteggi riportati nelle prove di cui agli articoli 6 e 7 e nella valutazione dei titoli, effettuata per i soli candidati che abbiano superato tutte le prove previste. La predetta graduatoria è composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti previsti dal bando di concorso, fatta salva la successiva integrazione, nel limite dei posti banditi, della graduatoria nella misura delle eventuali rinunce all’immissione in ruolo successivamente intervenute, con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali. La graduatoria è redatta tenendo conto delle quote di riserva di cui all’articolo 13, commi 9 e 10, del Decreto ministeriale*”.

Ma vi è di più. La valutazione dei titoli posseduti dai partecipanti ad un concorso pubblico da parte della commissione giudicatrice costituisce un obbligo di carattere generale, valevole per tutte le procedure concorsuali. Invero, il D.P.R. 4 maggio 1994, n. 487, contenente il “*Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi*”, all’[art. 11](#), rubricato “*Adempimenti della commissione esaminatrice*”, al comma 5 dispone che “*5. Gli esiti delle prove orali sono pubblicati al termine di ogni sessione giornaliera d’esame. Successivamente all’espletamento delle prove orali, ove previste, la commissione effettua la valutazione dei titoli che si conclude entro trenta giorni dall’ultima sessione delle prove orali. Nei quindici giorni successivi alla conclusione della valutazione dei titoli, la Commissione elabora la graduatoria finale del concorso e*

l'amministrazione procedente la pubblica contestualmente, ad ogni effetto legale, nel Portale e nel proprio sito istituzionale".

Ebbene, la condotta del MIM, che omette qualsiasi valutazione dei titoli posseduti dalla ricorrente e dichiarati nella domanda telematica di partecipazione al concorso, si pone in evidente contrasto con tutte le citate norme del Regolamento concorsuale e del Bando **che impongono alla commissione la valutazione dei titoli dichiarati dai candidati che abbiano superato le prove concorsuali (nel limite massimo di 50 punti).**

Dunque, il Ministero convenuto, dapprima vincola se stesso, adottando norme secondarie che dettano una specifica disciplina per il concorso in questione, e che ne costituiscono la *lex specialis*, e poi viola palesemente la medesima disciplina a cui si è autovincolato, senza peraltro motivare alcunché sul punto e senza riscontrare le legittime istanze avanzate dalla ricorrente.

B) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI ANCHE COSTITUZIONALI IN MATERIA DI PUBBLICI CONCORSI. VIOLAZIONE DELL'ART. 97. COST. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E DI BUON ANDAMENTO DEI PUBBLICI UFFICI.

I provvedimenti impugnati appaiono illegittimi anche sotto altri profili.

In particolare l'art. 97, comma 1, della Costituzione, stabilisce che l'organizzazione dei pubblici uffici deve uniformarsi al principio di imparzialità e buon andamento, per assicurare i quali il concorso si presenta come mezzo ordinario di accesso (art. 97, comma 3), necessariamente esso stesso ispirato alla suddetta regola dell'imparzialità e del buon andamento (Corte Cost., sent. 478/95), allo scopo di consentire la scelta delle persone più idonee all'esercizio della funzione pubblica.

Di conseguenza, è necessario salvaguardare il rispetto delle norme che regolamentano la predisposizione delle graduatorie di merito da ogni rischio di deviazione verso interessi di parte, o comunque, diversi da quelli propri del concorso, il cui obiettivo non può essere altro che la selezione dei candidati migliori (Corte Cost., sent. 453/90) e che non può prescindere dalla valutazione delle attitudini, dei titoli e della preparazione degli stessi.

Le procedure concorsuali sono, quindi, preordinate, nell'interesse stesso della P.A. procedente, a reclutare i soggetti più idonei a ricoprire il posto vacante (Consiglio di Stato, sez. V, sent. 1536/96).

Esse, per loro essenza, devono prefiggersi lo scopo di accertare l'idoneità dei candidati in modo coerente, rispetto al servizio che essi saranno chiamati ad espletare.

La condotta della PA non può essere, pertanto, irragionevole, arbitraria e contraddittoria, e deve ispirarsi a principi di economicità, evitando così di nominare in ruolo soggetti che non abbiano i requisiti e i titoli o comunque non utilmente collocati in graduatoria, per rivestire la qualifica riguardante il posto da ricoprire (Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 186/98).

Tale matrice deve essere una costante rinvenibile, tanto sotto il profilo contenutistico delle materie oggetto di esame, quanto sotto il **profilo valutativo** delle prove e **dei titoli**, tale da garantire **la parità di trattamento dei candidati ed il rispetto dei criteri prefissati ex ante**.

Nel caso di specie, come sopra esposto, **il Ministero convenuto, non ha rispettato i criteri che egli stesso si era imposto, così come previsti nel Regolamento di concorso, nei relativi allegati e nel Bando, omettendo del tutto la valutazione dei titoli posseduti dalla ricorrente nella procedura concorsuale della scuola secondaria per cui vi è causa**, come prescritto dalla normativa stessa.

C) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 BIS, L. 7 AGOSTO 1990, N. 241. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 97 COST. E DEI PRINCIPI DEL FAVOR PARTECIPATIONIS E DELL'AFFIDAMENTO. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE E CARENZA DI ADEGUATA ISTRUTTORIA. INGIUSTIZIA MANIFESTA.

Si è detto che l'Amministrazione convenuta non ha riscontrato l'istanza di accesso agli atti avanzata dalla ricorrente. Ciò ha impedito alla Prof.ssa Di Stefano di comprendere le ragioni della mancata valutazione dei titoli ed, in particolare, di comprendere se tale errore fosse imputabile ad un'omissione commessa dalla commissione giudicatrice del concorso in sede d'esame, oppure se fosse riconducibile ad un "bag" del sistema informatico che ha impedito la registrazione del punteggio per titoli attribuito dalla commissione alla ricorrente.

Orbene, in tale seconda ipotesi, l'Amministrazione convenuta si sarebbe dovuta tempestivamente attivare nella correzione dell'errore, tanto più che nell'istanza di accesso agli atti la ricorrente aveva ben rappresentato le ragioni dell'ostensione richiesta, ossia che *"si avvedeva del fatto che, quanto al punteggio per titoli, a fronte di tutti i titoli posseduti e dichiarati nella domanda di partecipazione alla procedura concorsuale m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.1349384.04-01-2024, del tutto inspiegabilmente le venivano attribuiti punti 0 (dunque non veniva valutato neppure il titolo di accesso!)"*.

Ma anche in questo caso, violando ancora una volta i propri doveri, il Ministero è rimasto inerte!

L'[art. 3 bis L. n. 241/1990](#) dispone che *“Per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche agiscono mediante strumenti informatici e telematici, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati”*.

Tuttavia, la legge sul procedimento amministrativo, concepita in un'epoca nella quale l'amministrazione non era investita dalla rivoluzione tecnologica, non può ritenersi applicabile in modo indiscriminato all'attività amministrativa informatica, tutta.

Invero, in materia di procedure di reclutamento gestite esclusivamente con modalità telematica, la giurisprudenza amministrativa, con orientamento ormai consolidato (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI sentenze nn. 2270/2019, 8472/2019, 8473/2019, 8474/2019), ha ritenuto in via generale ammissibile lo strumento informatico solo ove siano assicurati:

- la piena conoscibilità a monte del modulo utilizzato e dei criteri applicati;
- l'imputabilità della decisione all'organo titolare del potere, il quale deve poter svolgere la necessaria verifica di logicità e legittimità della scelta e degli esiti affidati all'algoritmo;
- la verifica e la sindacabilità in sede giurisdizionale dei dati immessi e dei criteri utilizzati.

Ciò in quanto *“Il tema dei pericoli connessi allo strumento (informatico, ndr) non è ovviato dalla rigida e meccanica applicazione di tutte le minute regole procedurali della legge n. 241 del 1990 (quali ad es. la comunicazione di avvio del procedimento sulla quale si appunta buona parte dell'atto di appello o il responsabile del procedimento che, con tutta evidenza, non può essere una macchina in assenza di disposizioni espresse), dovendosi invece ritenere che la fondamentale esigenza di tutela posta dall'utilizzazione dello strumento informatico c.d. algoritmico sia la **trasparenza nei termini prima evidenziati riconducibili al principio di motivazione e/o giustificazione della decisione**”* (Consiglio di Stato, Sez. VI sentenze n. 881/2020).

Le procedure informatiche applicate ai procedimenti amministrativi devono collocarsi in una posizione **necessariamente servente** rispetto agli stessi, non essendo concepibile che, per problematiche di tipo tecnico, sia ostacolato l'ordinato svolgimento dei rapporti tra privato e Pubblica Amministrazione e fra Pubbliche Amministrazioni nei reciproci rapporti (Tar Lazio III bis n.08312/2016; in termini cfr. anche Cons. Stato, sez. VI, 7 novembre 2017 n. 5136).

Dunque, qualora l'esclusione della ricorrente dalla gravata graduatoria concorsuale sia riconducibile ad un malfunzionamento del sistema informatico, è evidente **l'inadeguatezza di**

detto sistema utilizzato dal Ministero, non in grado di prevenire errori e di assicurare alla platea di aspiranti alla procedura concorsuale in questione di potervi partecipare.

Si tratta di principi che sono stati palesemente e gravemente violati dall'Amministrazione resistente.

* * *

SULL'INTERESSE A RICORRERE E SULLA PROVA DI RESISTENZA

Come si è ampiamente illustrato nelle superiori premesse in fatto, in occasione della pubblicazione della graduatoria di merito, avvenuta con D.D.G. n. 2391 del 26.11.2024 dell'USR Lazio, venivano individuati vincitori candidati muniti di un punteggio notevolmente superiore all'odierna ricorrente (l'ultimo nominato è stata la Prof.ssa Fanelli Angelica, con punti 211,25), sicché, in quel momento, non era affatto sussistente l'interesse a ricorrere in capo all'odierna istante, atteso che nessuna utilità la ricorrente avrebbe mai ottenuto dalla proposizione di un'impugnativa dell'omessa valutazione dei titoli.

Analogamente, con la rettifica ed integrazione della graduatoria di merito in conseguenza delle n. 40 rinunce pervenute in esito alle proposte di nomina in ruolo, avvenuta con D.D.G. n. 2574 del 17.12.2024 dell'USR Lazio, tutti i candidati vincitori avevano un punteggio superiore a quello spettante all'odierna ricorrente (invero, l'ultimo nominato, privo di titoli di precedenza e riserva, è stata la Prof.ssa Serra Clara, con punti 206,75).

Solo in occasione della pubblicazione della seconda integrazione della graduatoria concorsuale, avvenuta con D.D.G. n. 270 del 07.03.2025 dell'USR Lazio, è sorto l'interesse a ricorrere in capo alla ricorrente, attesa la presenza in detta graduatoria di candidati con punteggio inferiore alla Prof. Di Stefano ed una, la Prof.ssa Clemente Rossella, con il medesimo punteggio, ma priva di preferenze e dei requisiti per rientrare nella quota di riserva del 30% dei posti, prevista dall'art. 13, comma 9, del Regolamento.

Dunque, solo con la pubblicazione della seconda rettifica, quella del 07.03.2025, si è verificata la lesione dell'interesse legittimo della ricorrente all'inserimento nella graduatoria dei vincitori allegata al D.D.G. n. 270 originando così l'interesse a ricorrere. Invero, con l'impugnazione della seconda rettifica della graduatoria, la Prof.ssa Di Stefano potrà ottenere "un'utilità pratica, diretta ed immediata" da un eventuale provvedimento di accoglimento, atteso che, impugnando la seconda rettifica della graduatoria, in ipotesi di accoglimento della domanda, potrebbe ottenere l'assunzione in ruolo.

Utilità che invece la Prof.ssa di Stefano non avrebbe mai potuto ottenere impugnando la graduatoria dei vincitori approvata con D.D.G. n. 2391 del 26.11.2024 e la rettifica della

graduatoria approvata con D.D.G. n. 2574 del 17.12.2024, atteso che, in quel caso, mai avrebbe potuto ottenere la nomina in ruolo, non possedendo un punteggio tale da consentirne l'assunzione a tempo indeterminato.

Sul punto, il Consiglio di Stato ha di recente chiarito che *“L'interesse a ricorrere, quale species dell'interesse ad agire, deve avere le caratteristiche della concretezza e dell'attualità, e deve consistere in un'utilità pratica, diretta ed immediata, che l'interessato può ottenere con il provvedimento richiesto al giudice. La statuizione giudiziale, cui si aspira mediante la proposizione del ricorso amministrativo, deve essere idonea ad assicurare, direttamente ed immediatamente, l'utilità che la parte ricorrente assume esserle sottratta o negata o disconosciuta, non essendo a tal fine sufficiente il mero riferimento alla generica pretesa al rispetto di norme, svincolate dalla prospettazione di vizi dell'atto che incidono sulla sfera giuridica del ricorrente”* (Consiglio di Stato, sezione III, 20 febbraio 2025, n. 1419).

Da quanto si è sin qui detto risulta superata anche la prova di resistenza, atteso che è provato che, in caso di accoglimento del ricorso e di riconoscimento del punteggio per i titoli posseduti dalla ricorrente e ritualmente dichiarati nella domanda telematica di partecipazione al concorso di cui si discute, come meglio specificato nei superiori motivi in fatto e in diritto, la Prof.ssa Di Stefano otterrebbe un collocamento in graduatoria in posizione utile all'immissione in ruolo.

Ciò a maggior ragione se si considera che il [D.L. n. 45 del 07.04.2025](#) (cd. Decreto Scuola), attualmente in corso di conversione in Parlamento, all'art. 2, comma 1, prevede che le graduatorie saranno integrate per un triennio con i candidati idonei che hanno superato la prova orale con il punteggio minimo, in misura non superiore al 30% dei posti messi a concorso e che detti elenchi saranno utilizzati per coprire i posti rimasti vacanti dopo le immissioni in ruolo ordinarie, nel rispetto dei limiti annuali di assunzione.

Sul punto, codesto Ecc.mo TAR ha chiarito che *“Per consolidata giurisprudenza nelle controversie relative alla contestazione dei risultati di un concorso pubblico non può prescindersi - ai fini della verifica della sussistenza di un concreto ed attuale interesse al ricorso - dalla c.d. prova di resistenza, dovendo, infatti, il ricorrente principale dimostrare (o comunque quantomeno fornire un principio di prova in ordine al) la possibilità di ottenere un collocamento in graduatoria in posizione utile in caso di eventuale accoglimento dei motivi di ricorso proposti, essendo altrimenti inammissibile la domanda formulata. Infatti, il candidato, che impugna i risultati di una procedura concorsuale, ha l'onere di dimostrare il*

suo interesse, attuale e concreto, a contestare la graduatoria, non potendo egli far valere, quale defensor legitimatis, un astratto interesse dell'ordinamento ad una corretta formulazione della graduatoria, se tale corretta formulazione non comporti per lui alcun apprezzabile risultato concreto (ex multis, C.G.A., 4 marzo 2019, n. 201; Cons. Stato, sez. V, 23 agosto 2019 n. 5837; sez. IV, 2 settembre 2011, n. 4963 e 20 maggio 2009, n. 3099; sez. III, 5 febbraio 2014 n. 571).

Fornire la c.d. prova di resistenza deve essere considerato non già un mero adempimento formale quanto piuttosto un vero e proprio onus probandi che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., nel caso di specie grava sulla parte ricorrente ed incide sulla sussistenza, o meno, dell'interesse ad agire in giudizio” (TAR Lazio, Sez. III S., sent. dell'8 gennaio 2021, n. 249).

* * *

ISTANZA ISTRUTTORIA EX ART. 46, COMMA 2, E 65, COMMA 3, C.P.A.

Con la presente istanza si chiede al Ministero dell'Istruzione e del Merito di produrre in giudizio tutta la documentazione di causa relativa agli atti e ai verbali con i quali ha decretato l'attribuzione del punteggio alla ricorrente.

Qualora la resistente Amministrazione non provveda al deposito di quanto richiesto, si chiede all'Ill.mo T.A.R. adito di volerne ordinare l'esibizione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 65, comma 2, c.p.a., tenuto conto che alla data di notifica del presente ricorso il Ministero dell'Istruzione e del Merito non ha fornito alcun riscontro all'istanza di accesso agli atti trasmessa dalla ricorrente.

Tenuto conto di quanto sopra, si chiede l'ostensione della documentazione sopra richiamata, necessaria ai fini del presente giudizio.

* * *

ISTANZA CAUTELARE EX ART. 55 C.P.A.

Dai surriferiti motivi emerge il *fumus boni iuris*.

Del pari sussiste il *periculum in mora*, atteso che nelle more della definizione nel merito del giudizio, la ricorrente rischia di subire danni gravi ed irreparabili in quanto, come risulta dalla documentazione allegata, in esito allo scorrimento della graduatoria, sono in corso le operazioni di immissione in ruolo dei vincitori di concorso inseriti nella graduatoria di cui all'impugnato DDG n. 270 del 07.03.2025 dell'USR Lazio dalle quali la ricorrente, in difetto dell'invocata misura interinale, rimarrebbe illegittimamente esclusa.

Parte ricorrente ha altresì documentato, superando così la cd. prova di resistenza, che, se le venisse riconosciuto il punteggio per titoli nei termini ampiamente illustrati nei superiori

motivi in diritto, **rientrerebbe nel novero dei vincitori** inseriti nella graduatoria di merito **avendo un punteggio superiore all'ultimo dei vincitori dell'elenco allegato al DDG n. 270 del 07.03.2025 dell'USR Lazio.**

Ciò rende palese il pregiudizio grave ed irreparabile, necessario per la concessione della cautela richiesta.

* * *

ISTANZA EX ART. 41, COMMA 4, C.P.A.

In ossequio a quanto previsto dall'art. 41, comma 4, c.p.a. il presente ricorso è stato notificato ad uno solo dei candidati inseriti nella graduatoria di merito approvata con D.D.G. n. 270 del 07.03.2025.

Considerato l'elevato numero di tali docenti, occorre dar corso, stante la l'eccessiva onerosità, nonché la difficoltà della notificazione dell'atto a tutti i soggetti controinteressati secondo i metodi ordinari in ragione dell'elevato numero delle persone da chiamare in giudizio, alla notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione sul sito web istituzionale del Ministero dell'Istruzione e del Merito prevista dall'art. 41, comma 4, c.p.a.

Si chiede pertanto, preliminarmente, al Presidente di codesto Ecc.o TAR o della Sezione cui sarà assegnato il ricorso di disporre che la notificazione a tutti i soggetti controinteressati sia effettuata per pubblici proclami mediante pubblicazione del ricorso sul sito web istituzionale del Ministero dell'Istruzione e del Merito, prescrivendone le relative modalità.

* * *

Tutto ciò premesso, parte ricorrente, come in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata, chiede l'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'On.le TAR adito, in accoglimento dei dedotti motivi, *contrariis rejectis*, annullare i provvedimenti impugnati in epigrafe e, anche in via cautelare, ordinare alle Amministrazioni convenute, ciascuna per quanto di propria competenza, di attribuire alla ricorrente 23,50 punti per titoli, e così per complessivi punti 206,00, nella procedura concorsuale indetta con Decreto Direttoriale n. 2575 del 6 dicembre 2023 per la classe di concorso A028, e conseguentemente ordinare alle medesime PP.AA. di inserire la ricorrente nella graduatoria di merito dei vincitori approvata con D.D.G. n. 270 del 07.03.2025 dell'USR Lazio, nonché condannare le Amministrazioni convenute all'adozione dei consequenziali provvedimenti.

Con vittoria di compensi e spese di lite, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.

Si versano in produzione i seguenti documenti:

- 1) D.D.G.n. 270 del 07.03.2025 USR Lazio (all.to 1);
- 2) D.D.G. n. 2391 del 26.11.2024 USR Lazio (all.to 2);
- 3) D.D.G. n. 2574 del 17.12.2024 USR Lazio (all.to 3);
- 4) D.D.G. MIM n. 2575 del 06.12.2023 (all.to 4);
- 5) D.M. MIM n. 205 del 26.10.2023 (all.to 5);
- 6) Domanda di partecipazione (all.to 6);
- 7) Pergamena di laurea (all.to 7);
- 8) Contratti aa.ss. 2020/21, 2021/22 e 2022/23 (all.to 8);
- 9) Certificazione di lingua inglese di livello C1 (all.to 9);
- 10) Attestato Master (all.to 10);
- 11) Prova scritta (all.to 11);
- 12) Comunicazione voti prova pratica e prova orale (all.to 12);
- 13) Ricevuta di consegna pec istanza di accesso agli atti (all.to 13);
- 14) Ricevuta protocollo (all.to 14);
- 15) Allegato B Valutazione titoli (all.to 15);
- 16) Autodichiarazione esenzione contributo unificato (all.to 16);
- 17) Copia documento di riconoscimento (all.to 17);
- 18) Certificato residenza controinteressato (all.to 18).

Con ogni più ampia riserva istruttoria e con riserva di motivi aggiunti.

Ai fini del contributo unificato, si dichiara che la presente causa verte in materia di rapporti di pubblico impiego e che, tuttavia, la parte ricorrente è esente dal relativo versamento in quanto unitamente al proprio nucleo familiare, è titolare di un reddito inferiore ad € 38.514,03 (all.ti 16 e 17).

Formia-Roma, 28/04/2025

f.to digitalmente

Avv. Maria Rosaria Altieri